Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339

Art. 1 – modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 2 – modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 3 – modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 4 – modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 5 – entrata in vigore

Art. 1 – modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Dopo la lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è inserita la seguente:
<<b ter) il cacciatore non abbia perfezionato l'ammissione alla seconda Riserva di caccia, non richiedendo l'aggiornamento del tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva;>>.

Art. 2 – modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Al comma 15 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo:
<<Per le Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori ammissibili inferiore a dieci ai sensi dell'articolo 3, il numero massimo dei cacciatori ammissibili in via definitiva di cui al comma 13 è pari a uno.>>

Art. 3 – modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009, dopo le parole: <<il tesserino regionale di caccia>> sono inserite le seguenti: <<nella prima Riserva di caccia di ammissione o non hanno provveduto a richiederne l'aggiornamento nella seconda Riserva di caccia di ammissione>>.

Art. 4 – modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) richiede l'aggiornamento del tesserino regionale di caccia al Direttore della seconda Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso;>>;
b) al comma 2 le parole: <<comma 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>> e dopo le parole: <<lettera a),>> sono inserite le seguenti: << a bis),>>.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE